

PUBLIACQUA s.p.a., società partecipata dal Comune di Terranuova Bracciolini (AR), nella sua qualità di agente contabile esterno consegnatario di azioni per conto dell'Ente, come da delibere di Giunta n. 68/2018 e n. 53/2019.

In via preliminare, ha posto il problema dell'eventuale improcedibilità del giudizio di conto, rappresentando che occorrerebbe individuare il soggetto tenuto alla resa del conto delle azioni e delle partecipazioni dell'Ente, ovverosia se l'obbligo debba gravare in capo al mero custode – detentore delle azioni, o a colui che materialmente esercita i diritti di azionista nelle società partecipate. Il problema si porrebbe in termini analoghi nel caso in cui i titoli siano dematerializzati, in quanto occorrerebbe documentare non tanto il maneggio fisico delle azioni, quanto le modalità di esercizio della gestione e l'effettiva applicazione delle direttive impartite da parte dei titolari delle partecipazioni pubbliche.

All'udienza di discussione, il Pubblico Ministero ha concluso per l'improcedibilità del giudizio di conto.

Nessuno è comparso né per l'agente contabile, né per l'Amministrazione.

All'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

In via preliminare, occorre precisare che i titoli azionari e partecipativi rientrano tra i beni mobili dello Stato, per i quali sussiste l'obbligo di resa del conto giudiziale, ai sensi dell'art. 20, lett. c), del R. D. n. 827/1924, esteso agli enti locali dall'art. 93 del D. lgs. n. 267/2000 (ex

plurimis, Sez. Giur. Toscana, sent. n. 127/2020; in termini, Cass. SS.UU., ord. n. 7390/2007).

La Corte di cassazione ha affermato che: *“l’inclusione dei diritti ed azioni tra i beni mobili dello Stato, per i quali sussiste l’obbligo della resa del conto...è applicazione di un principio costituzionale, tanto più se si considera il rilievo, che ha subito un grandissimo incremento col processo di privatizzazione, delle partecipazioni e delle quote azionarie nel patrimonio degli enti pubblici...la Corte dei conti deve ritenersi fornita di tale giurisdizione anche in relazione ai conti aventi ad oggetto azioni e quote societarie”* (Cass. SS.UU., ord., 6.2.2007 n. 7390).

Il Regolamento di contabilità dello Stato prevede che tutti i beni mobili debbono essere dati in consegna ad agenti responsabili e che la consegna si effettua tramite inventario (art. 22 R.D. 23.5.1924 n. 827). L’art. 6 DPR 4.9.2002 n. 254 stabilisce che *“Gli agenti che ricevono in consegna i beni mobili dello Stato sono denominati consegnatari i quali, in relazione alle modalità di gestione e di rendicontazione ed alle conseguenziali responsabilità, assumono la veste, rispettivamente, di agenti amministrativi per debito di vigilanza e di agenti contabili per debito di custodia”*, precisando che i consegnatari per debito di vigilanza non sono tenuti alla resa del conto giudiziale (art. 12).

Il conto deve essere reso anche per i titoli cc.dd. “dematerializzati”, perché inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio (*ex multis*, Sez. Giur. Molise, sent. n. 64/2015; Sez. Giur. Toscana, sent. n.

127/2020).

In relazione sia ai titoli dematerializzati che a quelli depositati presso le società partecipate, si pone il problema, correttamente posto in evidenza nella relazione di irregolarità, dell'individuazione del soggetto qualificabile come agente contabile e, dunque, tenuto a rendere il conto giudiziale.

La giurisprudenza più recente, superando la visione tradizionale, cui conseguirebbe che tenuto alla resa del conto debba essere il soggetto designato dall'ente quale agente consegnatario dei titoli nella loro materialità, cioè colui che li deve unicamente custodire, soluzione che escluderebbe necessariamente l'obbligo di resa del conto per i titoli dematerializzati, ha ritenuto che agente contabile sia più propriamente il soggetto incaricato dall'ente di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista nelle società partecipate, ossia chi li gestisce (sez. Molise, 15.11.2017 n. 64; sez. Veneto, 18.10.2017 n. 122. In tal senso anche Corte dei conti, sez. controllo Toscana, del. 17/2010/PAR), sulla base di una concezione più ampia del concetto di "maneggio".

Si è così affermato che: *"assume la qualifica di agente contabile il consegnatario di azioni che sia titolare, anche per delega, del potere di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista, in quanto l'agente contabile consegnatario di azioni deve svolgere un'attività di gestione e non di mera detenzione....rappresentando l'Ente alle riunioni delle società ...esercitando, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione sociale, avendone la disponibilità*

giuridica e non meramente materiale" (sez. Veneto, 25.6.2019 n. 99;

Sez. Giur. Toscana, sent. n. 127/2020).

Il conto, redatto sul mod. 22, sottoscritto dall'agente contabile e sottoposto al visto di regolarità del responsabile del servizio

finanziario, deve contenere la descrizione dei titoli, la consistenza in quantità e valore all'inizio e alla fine dell'esercizio, con l'indicazione

del motivo delle variazioni (sez. Veneto, 10.2.2012 n. 62; sez. sez.

Molise, 15.11.2017 n. 64; sez. Veneto, 18.10.2017 n. 122). Ha

affermato, infatti, la Corte di cassazione che: *"il giudizio non può*

essere limitato al titolo originario nella sua materialità, ma deve

riguardare anche le variazioni del valore dei titoli e gli utili o dividendi

distribuiti" (Cass. SS.UU., ord., 6.2.2007 n. 7390). D'altra parte, l'art.

29 R.D. 23.5.1924 n. 827 stabilisce, infatti, che i consegnatari dei

diritti e delle azioni di cui all'art. 20, lett. c) *"rispondono anche delle*

variazioni dei crediti a loro affidati".

Devono, poi, essere documentate, con apposita relazione, anche le

modalità di esercizio della gestione da parte delle società stesse e le

modalità di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle azioni

o partecipazioni pubbliche (sez. Veneto, 10.2.2012 n. 62; sez. Molise,

15.11.2017 n. 64; sez. Veneto, 18.10.2017 n. 122), anche se tale

rendicontazione riguarda *"una responsabilità nei confronti dell'ente di*

appartenenza che sembrerebbe configurarsi più come responsabilità

di gestione amministrativa che contabile in senso proprio" (Corte dei

conti, sez. controllo Toscana, del. 17/2010/PAR). Sul punto, la Corte

di cassazione ha precisato che: *"L'agente contabile non può...essere*

chiamato a rispondere, in sede di giudizio di conto, di atti di esercizio dei diritti dell'azionista o del titolare di partecipazioni (quali l'espressione del voto, la stipulazione di patti di sindacato, l'esercizio di un diritto di opzione)" (Cass. SS.UU., ord., 6.2.2007 n. 7390). Il mancato esercizio dei diritti di azionista pubblico può, tuttavia, comportare ipotesi di responsabilità azionabile avanti la Corte dei conti, ad iniziativa del Pubblico Ministero contabile.

E' compito, infine, dell'Amministrazione trasmettere alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti i conti degli agenti contabili, muniti del visto di parificazione con le scritture dell'ente, ossia della corrispondenza tra i valori delle quote di partecipazione indicate nei conti e quelli riportati nel conto del patrimonio. Vi è conseguentemente la necessità di tenere aggiornati e completi gli inventari, punto di riferimento per il riscontro della parificazione delle scritture. Inserirle le singole partecipazioni nel conto generale del patrimonio, sorge l'obbligo della resa del conto giudiziale da parte di ciascun dirigente cui è affidata la gestione della singola partecipazione; l'individuazione dei predetti dirigenti è quindi compito dell'ente (sez. Veneto, 10.2.2012 n. 62).

Per quel che riguarda il Comune, in mancanza della nomina di uno o più dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il Sindaco, nella sua qualità di organo di vertice dell'amministrazione, che assume la veste di agente contabile, come confermato, ora, dall'espressa previsione dell'art. 9 D.Lgs 175/2016: *"per le partecipazioni di enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco*

o dal presidente o da un loro delegato”.

Nel caso in esame, la società Publiacqua s.p.a. non può essere considerata consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione dell'ente e, in quanto tale, tenuta alla resa del conto, in quanto è pacifico che non ha svolto alcuna attività di gestione dei diritti di socio connessi alla proprietà dei titoli, essendosi limitata a detenerli quale mero depositario, senza alcun potere dispositivo.

La società, pertanto, è gravata solo da “debito di vigilanza” e non da “debito di custodia”, sicché non è tenuta a rendere il conto giudiziale.

Ne consegue che il conto, oggetto del presente giudizio, è improcedibile.

Resta fermo l'obbligo per l'Ente, coercibile ad iniziativa del Procuratore contabile tramite il giudizio per resa di conto, di presentare il conto giudiziale secondo le regole sopra indicate.

Nulla per le spese, non avendo l'agente contabile svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, definitivamente pronunciando in ordine ai conti giudiziali n. 83779 e n. 98562;

DICHIARA

l'improcedibilità del giudizio. Nulla per le spese.

Dispone, a cura della Segreteria, la trasmissione della presente sentenza al Procuratore Regionale per i provvedimenti consequenziali, in specie per l'eventuale formulazione dell'istanza di

resa di conto.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio in data 7 settembre 2022.

IL RELATORE

cons. Giuseppe di Pietro

IL PRESIDENTE

Angelo Bax

Depositata in segreteria il 20 settembre 2022

Il Funzionario

Simonetta Agostini

F.to digitalmente